



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del Registro del 25/08/2020

Oggetto : **Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle Tariffe del tributo per l'anno 2020.**

L'anno **2020**, il giorno **25** del mese di **Agosto** alle ore **10.15** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **IACCARINO sig. Leonardo** con l'intervento dei Signori Consiglieri:

AZZARONE dott.ssa Lucia	Consigliere	NO
CAPOTOSTO sig. Antonio	Consigliere	SI
CAVALIERE ing. Giuseppe	Consigliere	SI
CITRO sig. Paolo	Consigliere	SI
CLEMENTE dott. Sergio	Consigliere	SI
CUSMAI sig. Rosario	Consigliere	SI
DELL'AQUILA dott. Pasquale	Consigliere	SI
DE MARTINO dott. Salvatore	Consigliere	SI
D'EMILIO dott. Francesco	Consigliere	SI
DE VITO ing. Michele Francesco	Consigliere	SI
DI FONSO dott. Massimiliano	Consigliere	NO
DI GIOIA dott. Leonardo	Consigliere	SI
DI MAURO avv. Raffaele	Consigliere	SI
DI PASQUA sig. Consalvo	Consigliere	SI
FATIGATO sig. Giuseppe	Consigliere	SI
FIORE sig. Alfonso	Consigliere	SI
FUSCO sig. Luigi	Consigliere	SI
IACCARINO sig. Leonardo	Presidente	SI
IACOVANGELO sig. Dario	Consigliere	SI
IADAROLA dott.ssa Liliana	Consigliere	SI
LANDELLA dott. Franco	SINDACO	SI
LONGO dott. Bruno	Consigliere	NO
MAFFEI dott. Danilo	Consigliere	SI
MORESE dott. Francesco	Consigliere	SI
NEGRO avv. Amato	Consigliere	SI
NORILLO dott. Michele	Consigliere	SI
PALMIERI sig.ra Anna Rita	Consigliere	NO
QUARATO ing. Giovanni	Consigliere	SI
RIGNANESE dott. Pasquale	Consigliere	SI
ROBERTO sig.ra Erminia	Consigliere	SI
SCAPATO avv. Giulio	Consigliere	NO



Comune di Foggia

SORAGNESE dott.ssa Concetta	Consigliere	SI
VENTURA sig. Lucio	Consigliere	SI
CANGELLI avv. Sergio	Assessore	SI
CARELLA dott.ssa Cinzia	Assessore	SI
DE MARTINO sig. Matteo	Assessore	NO
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	SI
la TORRE dott. Francesco Paolo	Vice-Sindaco	SI
LIOIA avv. M. Claudia	Assessore	SI
RUSCILLO avv. Sonia Gemma	Assessore	SI
VACCA sig.ra Raffaella	Assessore	SI
MANCAZZO dott. ANGELO	Revisore	NO
DUCA dott. Antonio Rocco	Revisore	NO
PORCELLI dott. Giuliano	Revisore	NO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi.**

Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle Tariffe del tributo per l'anno 2020.

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “ Il Comune – Streaming Consiglio”.

Si da atto che rispetto all'appello iniziale, a seguito delle entrate ed uscite avvenute nel corso della trattazione dei precedenti accapi, risultano presenti 24 Consiglieri, i Sigg.ri: Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura, Cavaliere, Dell'Aquila, Fatigato, Quarato e Scapato.

Il Presidente introduce il settimo accapo iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: “ *Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle Tariffe del tributo per l'anno 2020*”.

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l'accapo. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 196 del 08 settembre 2014 e s.m.i., il Comune di Foggia ha approvato il Regolamento IUC dell'Ente, pubblicato sul portale del federalismo in data 10 settembre 2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 683, dell'art.1 della legge n. 147/13 assegna al consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art 107, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 al 31 luglio 2020;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'art. 6 della predetta deliberazione 443/19 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;
- l'ETC competente per territorio (AGER) avrebbe dovuto validare il piano finanziario ed assumere le pertinenti determinazioni entro il 31 dicembre 2019 per consentire all'Ente, ai sensi dell'art.57 bis del decreto legge n.124/2019 ed in attesa della definitiva approvazione del piano da parte di ARERA la provvisoria determinazione delle tariffe TARI 2020, entro il 30 aprile 2020, termine differito al 30 giugno 2020 dall'art. 107, comma 4, del D.L: 18/2020 e, successivamente, al 31 luglio 2020 dall'art.138 del D.L. 34/2020;

Preso atto che:

- in ragione della novità e della complessità del procedimento di determinazione del piano economico finanziario ed in considerazione della grave crisi sanitaria del Paese, non risulta ancora adottato il c.d. PEF “grezzo” a cui dovrà seguire la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 5, del richiamato decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, ha previsto che: ***“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”***;

Visto che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Acquisiti sulla presente proposta:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile, pronunciato dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere dall'organo di revisione economico-finanziaria, in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per le opportune valutazioni alla competente Commissione consiliare;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente.

Con Voti favorevoli 19 (Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese,

Roberto, Soragnese e Ventura), contrari 2 (Cavaliere e Dell'Aquila) espressi per appello nominale dai 21 Consiglieri votanti su 24 presenti, astenuti 3 (Fatigato, Quarato e Scapato), giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 marzo 2019, così come determinate nell'allegata tabella **TARIFFE TARI 2020 (Allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 3) Di stabilire, ai sensi della richiamata disposizione di legge di cui al punto n.2, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale del 4%, giusta atto deliberativo del Presidente della Provincia di Foggia n. 3 del 10.01.2020;
- 5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.360/98.

%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente, stante la necessità di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 19 (Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese e Ventura) espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri votanti su 24 presenti, astenuti 5 (Cavaliere, Dell'Aquila, Fatigato, Quarato e Scapato), giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to IACCARINO sig. Leonardo

Il SEGRETARIO GENERALE f.to CASO dott. Gianluigi

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(SEGRETARIO GENERALE CASO dott.
Gianluigi)